

ASSOCIAZIONE PER LA
LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE

A.L.I.Ce Prato ODV

Via della chiesa di Grignano, 28/b- 59100 Prato

VERBALE DI ASSEMBLEA del 07.12.2022

Indetta con regolare avviso comunicato a tutti i soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1- Approvazione integrazione allo Statuto in merito ai seguenti punti:

- Art. 10- competenze di revoca dell'assemblea.
- Art.10- quorum assemblea in seconda convocazione nel caso di adeguamento statutario.
- Regime di conoscibilità di eventuali limitazioni del potere generale di rappresentanza del Consiglio Direttivo.

2- Varie ed eventuali.

Il giorno 07.12.2022 alle ore 16:00 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci, assume la presidenza la sig. Annamaria Brogioni ed il segretario sig.

Gianni Giacomelli procedono all'appello degli intervenuti presenti alle ore 16:30:

sig.ra Annamaria Brogioni, sig. Gianni Giacomelli, sig. Falco Franco Di Medio, sig.ra Claudia Trojani, sig. Piero Sanesi, sig.ra Marzia Chiti, sig. Alfredo Sernesi, sig.ra Paola Simoni, sig. Ermelinda Brienza; sig. Brogioni Italo; sig. Carlo Allori (per delega); sig. Pasquale Palumbo (per delega); sig. Mario Menicucci; sig. Silvia Dabizzi (per delega); sig. Sabrina Toso (per delega); sig. Maria Teresa Brogioni (per delega); sig. Bertocci Donatella (per delega); sig.ra Giuseppina Zanieri; sig.ra Miriana Scovacricchi (per delega); sig. Sarti Andrea (per delega), sig.ra Mario Crescioli (per delega), sig. Edda Bacci (per delega); Cangianiello Raffaele (per delega); Marco Cangianiello (per delega); Maria Angela Di Medio (per delega)

Rilevato che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare i lavori iniziano con la lettura del primo punto all'ordine del giorno:

1) Lettura dell'articolo 10 dello Statuto, ponendo attenzione alle integrazioni oggetto dell'assemblea. Le integrazioni vengono spiegate ed approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Viene letto l'articolo 11 dello Statuto, ponendo attenzione all'integrazione relativa alla rappresentanza del Consiglio Direttivo. L'integrazione viene approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

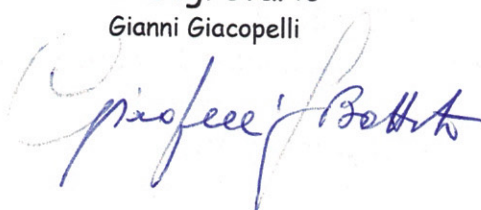
Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno, varie ed eventuali:

- Dopo una breve discussione l'assemblea delibera all'unanimità di svolgere la cena sociale tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023, salvo non ci siano limitazioni dovute alla pandemia Covid-19. In tal caso il consiglio direttivo individuerà una nuova data con comunicazione a tutti i soci via e-mail.
- Viste le difficoltà economiche dovute prima al Covid-19 e poi alla recente situazione politica Europea, l'assemblea delibera che la quota associativa per l'anno 2023 sarà pari ad € 10,00.

Non essendoci altro da discutere, l'incontro si conclude alle ore 17:30.

Il segretario

Gianni Giacomelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giacomelli', written over a faint circular stamp.

Il presidente

Annamaria Brogioni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Brogioni', written over a faint circular stamp.

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione di volontariato, ad esclusivo fine di solidarietà sociale e senza scopo di lucro, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE – TOSCANA - SEZIONE DI PRATO ente del terzo settore-" in sigla "A.L.I.Ce. – PRATO ODV", con sede in Prato.

La sede potrà essere cambiata su delibera del Consiglio Direttivo e ciò non comporterà alcuna modifica statutaria.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

L'associazione si richiama al dovere di solidarietà che la carta costituzionale definisce inderogabile, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

L'associazione ha indole di organizzazione di volontariato, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e, quindi, non ha scopo di lucro.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) Codificato alla lettera O dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 –servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non superiore al 70% da Enti del Terzo Settore;
- b) Codificato alla lettera B dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 - interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Codificato alla lettera C dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) tutela e difesa dei diritti delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari;
- b) sostegno a tutte le iniziative rivolte a promuovere il recupero funzionale conseguente alla malattia al fine di ridurre la disabilità fisica, psichica e comunicativa, anche attraverso il ricorso e la retribuzione di professionisti o strutture sanitarie accreditate competenti, mirate anche a singoli pazienti con particolari difficoltà economiche;
- c) informazione e sensibilizzazione delle persone a rischio e della popolazione generale al fine di migliorare la conoscenza, la consapevolezza dell'ictus cerebrale quale malattia evitabile e prevenibile, e l'assistenza alle persone colpite da ictus cerebrale;
- d) collaborazione con tutte le figure professionali interessate, le istituzioni e gli addetti alla programmazione sanitaria;
- e) raccolta fondi per finanziare singole iniziative comprese nelle finalità dell'Organizzazione o in generale l'attività stessa dell'Organizzazione; può essere prevista in questo contesto la realizzazione di strutture semiresidenziali finalizzate al recupero funzionale o alla prevenzione della malattia da realizzare in primis sul territorio regionale;
- f) prevenzione dell'ictus cerebrale tramite campagne di screening;
- g) formazione e aggiornamento degli operatori sanitari addetti all'assistenza e alla cura e diagnosi dell'ictus mediante l'Organizzazione di convegni e congressi scientifici sulle novità terapeutiche e diagnostiche della malattia;
- h) ricerca sulle cause e sulle cure dell'ictus cerebrale;
- i) pubblicazione a stampa di una rivista o di un giornale dell'Organizzazione o di opuscoli informativi contenenti notizie sulla prevenzione e cura della malattia. In questo contesto è prevista anche la realizzazione di un sito internet specifico;
- j) formazione di gruppi di mutuo-auto-aiuto costituiti da pazienti e familiari con la supervisione di professionisti;
- k) collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi simili;
- l) funzione di coordinamento e di indirizzo di eventuali altre Organizzazioni simili presenti sul territorio nazionale.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 3 – ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DI II° LIVELLO

L'associazione "A.L.I.Ce. – PRATO ODV", aderisce all'associazione regionale "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE – TOSCANA".

L'associazione "A.L.I.Ce. – PRATO ODV" è libera ed autonoma nella sua attività, purché questa non entri in contrasto con le norme nazionali, regionali e con quelle statutarie e regolamentari proprie dell'Associazione regionale di II° livello e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale.

I rapporti con tale associazione sono regolati nel successivo articolo 17.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato e prevede il diritto di recesso.

TITOLO II – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE – ATTIVITA' E FINALITA'

ARTICOLO 5 – SCOPO

L'associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, allo scopo di:

- promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
- favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
- stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
- privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;
- aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto;
- fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebrovascolari.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è costituito

1. dalle quote associative e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'ente;

2. dai contributi versati dai soci nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per le finalità statutarie.

I beni e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio dell'associazione "A.L.I.Ce. PRATO ODV" è autonomo da quello delle associazioni regionale e nazionale ed è costituito:

- da beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- da titoli mobiliari pubblici e privati;
- da altri beni provenienti da lasciti, legali e donazioni, purchè accettati.

La sezione redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso.

L'associazione persegue gli scopi statutari con:

- a - le rendite di beni mobili ed immobili;
- b - i contributi degli associati;
- c - i contributi di privati e/o di enti pubblici;
- d - le donazioni e i lasciti testamentari;
- e - i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI MARGINALI

Per l'attuazione del proprio scopo, l'associazione può svolgere attività produttive e commerciali "direttamente connesse" alla realizzazione dello scopo sociale.

È fatto divieto assoluto di svolgere altre attività non istituzionali.

TITOLO III –GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8 – GLI ASSOCIATI, OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

L'adesione all'associazione è libera.

Possono aderire ed essere ammessi all'associazione pazienti affetti da malattie cerebrovascolari o i loro familiari, medici ed operatori sociosanitari interessati ad affrontare insieme le problematiche specifiche

riguardanti la prevenzione e la terapia delle patologie secondarie a danno cerebrovascolare, e tutte le persone che, condividendo le finalità dell'associazione, si rendono disponibili ad offrire una la loro attività di volontariato a titolo gratuita.

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto.

L'ordinamento dell'associazione è ispirato al principio di eguaglianza: le distinzioni succitate hanno valenza meramente etica e gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri.

Tutti hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno altresì diritto di partecipare in modo effettivo alla vita e alle iniziative dell'associazione. L'associato ha diritto di accesso agli atti dell'associazione, fatta eccezione per i dati personali. È dato all'associato di liberamente recedere dal rapporto associativo.

Gli associati sono tenuti a pagare l'annuale quota associativa; il mancato pagamento della quota annuale fa venir meno lo status di associato.

I rapporti interni fra gli associati e verso l'esterno nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza delle delibere legittimamente prese dagli organi sociali.

La prestazione dell'associato è personale, spontanea, libera, gratuita e del tutto disinteressata.

L'associato non può essere remunerato neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del suo servizio. È consentito soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività volontaria.

La cognizione di ogni questione attinente l'ammissione, la decadenza, l'esclusione dell'associato è devoluta al consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda per adesione o di provvedimento di esclusione, rispettivamente all'aspirante aderente e all'associato è dato il ricorso all'assemblea, impregiudicata l'audizione dell'autorità giudiziaria.

L'esclusione consegue a gravi inadempienze e il relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi, all'obbligo di motivazione. Nel caso, il consiglio direttivo delibera, previa contestazione all'interessato, degli addebiti che gli si muovono e sentito il collegio dei garanti.

Chi recede, decade, è escluso o cessa comunque l'appartenenza all'associazione non può riprendere i contributi a qualsiasi titolo versati, né pretendere la quota dal fondo comune.

Possono inoltre aderire, in qualità di sostenitori senza diritto di voto, le associazioni, cooperative, Enti locali, e Università, Enti di ricerca, che condividono le finalità dell'Associazione.

TITOLO IV –GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 – LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- l'eventuale organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- gli eventuali comitati scientifici;

La struttura dell'associazione è democratica. Le cariche sono liberamente elettive e gratuite.

È riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Tutte le cariche durano tre anni. Lo stesso presidente può essere rieletto per due mandati consecutivi.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA – PRINCIPIO DI SOVRANITA' – PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è formata da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, che come tali risultano iscritti al tempo della convocazione.

L'assemblea è convocata, con deliberazione del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante messaggio di posta elettronica inviata ad ogni singolo associato, all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione, da inoltrarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso deve contenere luogo, data ed ora dell'adunanza nonché l'indice analitico degli oggetti di trattazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti presenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per modificare lo statuto, occorre in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

È dato il voto per rappresentanza e ciascun intervenuto non può essere latore di più di tre deleghe, rese per iscritto e da conservarsi agli atti dell'associazione.

Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Compete, tra l'altro, all'assemblea:

- a) l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale, ivi compresa la definizione delle linee e dei settori prioritari d'intervento e dagli indirizzi politici generali dell'associazione;
- b) *nomina e revoca* dei componenti del consiglio direttivo, ad eccezione dei primi consiglieri che sono eletti nell'atto costitutivo;
- c) la *nomina e revoca* dell'organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
- d) la *nomina e revoca* del Comitato Scientifico;
- e) l'approvazione del rendiconto dell'esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal consiglio direttivo di cui all'14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriali;
- f) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- g) l'adozione di regolamenti;
- h) delibera sulla *esclusione degli associati*;
- i) delibera lo *scioglimento*, la *trasformazione*, *fusione o scissione* dell'associazione;
- j) l'approvazione di modifiche statutarie su proposta del consiglio;
- k) di stabilire l'ammontare dell'annuale quota associativa;
- l) l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;
- m) la nomina, su proposta del consiglio direttivo dei Soci Onorari e del Presidente onorario;
- n) la *delibera*, su proposta del consiglio direttivo, di espulsione delle associate;
- o) la ratifica degli atti emanati dal consiglio direttivo su questioni non previste dallo statuto;
- p) di deliberare su ogni proposta ad essa trasmessa dalle Sezioni Provinciali;

q) di deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del presidente.

ARTICOLO 11 – AMMINISTRAZIONE – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata e gestita dal consiglio direttivo che è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dieci, incluso il presidente.

La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea.

L'amministrazione dell'ente è ispirata ai principi di trasparenza e del buon andamento.

Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

La convocazione del consiglio avviene mediante messaggio di posta elettronica inviata ad ogni singolo consigliere, all'indirizzo mail indicato all'atto della accettazione della nomina, da inoltrarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Spetta al presidente di convocare il consiglio; il presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Il mandato di consigliere è gratuito.

Nel caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene meno subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Nel caso di cessazione della carica da Consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione. Il presidente rappresenta l'unità e l'identità dell'associazione.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e può delegare alcune funzioni.

Il presidente presenta all'assemblea una relazione annuale sullo stato dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente, al quale spetta in tal caso il potere di rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. L'intervento del vicepresidente, per i terzi, costituisce di per sé solo prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 13 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore può essere istituito l'organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Esso è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione.

L'organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sulla osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità.

L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere.

Nella prima seduta il collegio nomina il suo presidente.

ARTICOLO 15 – I COMITATI SCIENTIFICI

I comitati scientifici svolgono funzioni consultive nella loro specifica competenza, affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni del loro settore.

I componenti sono nominati dal consiglio direttivo con mandato triennale rinnovabile.

Ogni comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore/presidente ed un segretario in occasione della sua prima riunione convocata dal presidente del consiglio direttivo.

Ogni comitato scientifico potrà, a sua discrezione, nominare commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici.

Ogni comitato scientifico potrà disciplinare le sue funzioni e attività con un regolamento da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo.

ARTICOLO 16 – ESERCIZIO SOCIALE – OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto a cura del consiglio direttivo, deve essere approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio; in caso di particolari ragioni entro 6 (sei) mesi. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione. Il documento deve essere depositato presso l'ente almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta stabilita per la sua approvazione; ciascun associato ha diritto di averne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun modo essere distribuiti agli associati ma dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali o delle attività direttamente connesse.

ARTICOLO 17 -DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 – LIBRI SOCIALI

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari attivi.

ARTICOLO 19 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 20 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 21 – SCIoglimento – DEVOLUZIONE DEI BENI

L'associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere la propria attività.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.